



martedì 3 maggio 2016

APPALTI PUBBLICI

Il Codice appalti rallenta la spending review, da rifare gare delle centrali regionali per un miliardo di euro

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 3/05/2016

SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro: morti bianche in aumento in Italia nel 2015

www.ediltecnico.it del 3/05/2016

EDILIZIA

Senza Durc stop ai lavori edili

Il Sole 24 Ore pag. 49 del 3/05/2016

CATASTO

Agenzia delle entrate: al via la conservazione digitale degli atti di aggiornamento catastali

www.lavoripubblici.com del 3/05/2016

PREVENZIONE INCENDI

Dipartimento VV.F.: chiarimenti sulle deroghe di prevenzione incendi

www.lavoripubblici.com del 3/05/2016

PREVIDENZA

Le Casse professionali scoprono la finanza

La Repubblica Affari & Finanza pag. 5 del 3/05/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

03 Mag 2016

Il Codice appalti rallenta la spending review, da rifare gare delle centrali regionali per un miliardo di euro

Giuseppe Latour

Il Codice appalti rischia di rallentare la spending review. E' il paradossale effetto che potrebbe derivare dal caos bandi seguito all'entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016, lo scorso 19 aprile. Secondo una segnalazione che arriva dai soggetti aggregatori, la tagliola innescata dal varo del nuovo testo di riferimento per i contratti pubblici, tra le tante vittime, ha colpito anche gare per un valore di circa un miliardo che le Regioni stavano avviando nelle categorie merceologiche selezionate nell'ambito del piano di revisione della spesa del Governo Renzi. Si tratta di servizi e forniture che, secondo il Dpcm 24 approvato lo scorso 12 dicembre, dovranno passare dagli aggregatori regionali, anziché transitare da decine di piccole stazioni appaltanti. Ma che, a causa dell'entrata in vigore del nuovo Codice, resteranno bloccati, ancora per qualche mese. Sempre che il ministero delle Infrastrutture e l'Anac non trovino una soluzione.

I dubbi che stanno emergendo in queste ore vengono spiegati da **Pierdanilo Melando**, che **rappresenta le Regioni al Tavolo dei soggetti aggregatori** presso il ministero dell'Economia. «Il comunicato congiunto Anac-Mit sembra prevedere che debbano essere riformulate secondo il nuovo codice dei contratti (Dlgs n. 50/2016) tutte le procedure di gara che non siano state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 19 aprile 2016».

Questo, però, contrasta con le direttive europee del 2004 e del 2014, che «prevedono che per la prova della pubblicazione occorre far riferimento al momento in cui la stazione appaltante riceve la conferma della ricezione dei documenti trasmessi».

Il principio della pubblicazione del bando, in sostanza, non potrebbe essere applicato ai lavori che vanno oltre la soglia di 5,2 milioni di euro.

Allora, secondo quanto spiega Melandro, per i contratti sopra la soglia comunitaria «l'interpretazione che la maggior parte dei soggetti aggregatori regionali ha adottato è che il momento rilevante per l'applicazione della normativa è proprio la data di trasmissione alla Guue degli atti di gara e non la pubblicazione. Peraltro i termini delle procedure decorrono proprio da questo momento».

La questione non è soltanto formale, ma ha un peso sostanziale sul mercato dei soggetti aggregatori. Lo dicono i numeri delle procedure a rischio a causa dell'interpretazione più restrittiva. Ancora Melandro: «Qualora venga confermata l'interpretazione fornita dal comunicato dovranno essere ritirate e ripubblicate almeno 41 procedure di gara (di cui 15 inerenti le categorie merceologiche previste dal Dpcm 24/12/2015 sui soggetti aggregatori) per un valore di oltre 1,66 miliardi di euro». Di 41 gare, dunque, 15 per circa un miliardo di euro di valore sono relative alle categorie merceologiche affidate agli aggregatori regionali dal Dpcm di

fine 2015, nell'ambito della spending review .

In sostanza, allora, viene bloccato per qualche mese uno dei tasselli fondamentali della spending review del Governo Renzi. Il Dpcm, infatti, individuava le categorie merceologiche (con relative soglie di importo) che per esigenze di tagli alla spesa pubblica dal 2016 devono essere obbligatoriamente bandite dai cosiddetti soggetti aggregatori, secondo l'architettura indicata dall'Anac. Per la parte prevalente si tratta di servizi e forniture relative alla sanità, ma ci sono anche categorie legate ai servizi immobiliari. Per l'esattezza, sono cinque: vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, facility management. Gare per un miliardo, relative a questi servizi, andranno rifatte, con un rallentamento di qualche mese.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

3 maggio 2016, 07:15

Sicurezza sul lavoro: morti bianche in aumento in Italia nel 2015

Quello degli infortuni sul lavoro è un tema che ritorna alla ribalta nelle cronache degli ultimi tempi. Dopo 10 anni di calo delle frequenze, il 2015 è contrassegnato da un'inversione [...]

Quello degli **infortuni sul lavoro** è un tema che ritorna alla ribalta nelle cronache degli ultimi tempi. Dopo 10 anni di calo delle frequenze, il **2015 è contrassegnato da un'inversione di marcia**, registrando un **aumento dei casi di denuncia all'INAIL**. I numeri parlano chiaro: **800mila "morti bianche"** e **650mila infortuni denunciati** in Italia. Il dato sconcertante è che nel 2015 si sono verificati **752 decessi** in seguito a incidenti sul luogo di lavoro contro i 652 dello stesso periodo del 2014, un **aumento pari al 15%**. Gli infortuni, invece, sono in calo, registrando un **-4.1%** rispetto all'anno precedente. Si potrebbe pensare che in Europa ci sia una situazione migliore: in tutto il territorio europeo ci aggiriamo intorno ai 4mila morti e 3 milioni d'incidenti l'anno.

Ma in cosa consiste un incidente sul lavoro? Ce lo spiega l'esperto **Tommaso Barone**, rappresentante legale di **ICOTEA** che da 20 anni opera nel settore della Formazione e della Consulenza sulla Sicurezza per le aziende pubbliche e private: "Trattasi di un evento traumatico e, in quanto tale, impreveduto ed imprevedibile che si verifica sul luogo di lavoro, in seguito al quale il lavoratore contrae una malattia del corpo, che non gli permette di svolgere l'attività lavorativa per più di 3 giorni o dalla quale deriva il decesso. È riconosciuto anche l'infortunio *in itinere*, cioè quell'eventualità che si verifica lungo il tragitto che il lavoratore percorre per recarsi sul luogo di lavoro. È necessario, però, distinguere i casi di infortunio dalla malattia professionale: i primi derivano da cause violente in seguito ad incidenti immediati, mentre le seconde, dette anche tecnopatie, sono il risultato di una sollecitazione negativa e protratta nel tempo".

Per comprendere meglio tali concetti, il dottor Barone ci fornisce degli esempi: "Se un operaio scivola e si rompe una gamba, siamo di fronte ad un incidente che gli procura un **infortunio sul luogo di lavoro**. Se lo fa mentre si reca a lavoro, siamo di fronte ad un infortunio *in itinere*. Ma se lo stesso operaio è immerso, ad esempio, in un contesto lavorativo rumoroso (come una fabbrica) tale da superare i limiti consentiti dalla legge (max 80 decibel), senza l'ausilio di Dispositivi di Protezione Individuale dell'udito (cuffie o inserti auricolari), allora nel tempo svilupperà un'**ipoacusia**, malattia professionale che potrebbe invalidarlo". Quello dei **Dispositivi di Protezione** diventa allora un uso di vitale importanza per **prevenire le malattie professionali e per ridurre i rischi di incidenti** che, troppo spesso, portano alla morte del lavoratore.

L'**Open Data dell'INAIL**, oltre a dare un dato quantitativo della situazione italiana, fornisce anche una prospettiva qualitativa, indicando i **settori dove si verificano maggiormente casi di morti bianche**: con il **24% detiene il primato il settore delle costruzioni**, seguito dal trasporto e magazzinaggio (+23%), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+50%), comparto manifatturiero (+16%). Un dato rilevante è che le vittime sono soprattutto i lavoratori più anziani: si registra un +42.2% tra i lavoratori di età compresa tra i 60 e i 64 anni.

Diventa indispensabile, allora, attuare iniziative di sensibilizzazione in materia ed aumentare i controlli nelle aziende, al fine di accertare che siano garantite ai lavoratori tutte le disposizioni di legge in materia di

sicurezza, e che il lavoratore stesso attui comportamenti virtuosi sul proprio luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve designare un professionista esperto in sicurezza (RSPP) al fine di gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP). L'RSPP deve coadiuvare cioè "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 comma 1 lettera l del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Insieme ad un Rappresentante dei Lavoratori (RLS), al Medico Competente e al datore di lavoro, l'RSPP, tra i molti obiettivi, elaborerà un Documento Valutazione Rischi (DVR), al fine di identificare i fattori di rischio e le misure di sicurezza e di prevenzione. Inoltre, informerà, formerà e addestrerà i lavoratori, al fine di garantire la sicurezza in relazione ai rischi connessi alla specificità del proprio settore lavorativo.

Pubblicato da Redazione Tecnica il 3/05/2016 in SICUREZZA

Tags: inail, Morti Bianche, sicurezza sul lavoro

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/40145/sicurezza-morti-bianche-in-aumento-in-italia-nel-2015/>

Regolarità contributiva. Il ministero del Lavoro risponde a un interpellato del Consiglio nazionale ingegneri

Senza Durc stop ai lavori edili

Roberta Zanino

Se non c'è il Durc si fermano i lavori edili nel condominio. Questa, in sintesi, la risposta all'interpellato 1/2016 in materia di sicurezza sul lavoro fornito dalla commissione istituita presso il ministero del Lavoro.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto di conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 90, commi 9 e 10 del decreto legislativo 81/2008, anche alla luce della novità in materia di documento unico di regolarità contributiva contenute nel Dm del 30 gennaio 2015 (il **Durc online**). La norma stabilisce tra l'altro gli obblighi in capo al committente o al responsabile dei lavori, nel caso di lavori privati in edilizia, quali ad esempio una ristrutturazione condominiale.

I chiarimenti forniti dalla Commissione consentono di tracciare una guida chiara per gli

amministratori che appaltano dei lavori edili nel condominio. Vediamo gli obblighi e le eventuali sanzioni. Per prima cosa l'amministratore del condominio verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi acquisendo:

- ❶ certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- ❷ Durc;
- ❸ autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nell'allegato XVII al Testo unico.

Attualmente, l'amministrazione acquisisce direttamente

CONTROLLI PREVENTIVI

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori affidatari delle opere

il Durc e pertanto non è compito del committente inviarlo unitamente alla Dia. È assolutamente necessario, tuttavia, che la regolarità delle imprese che eseguono i lavori edili sia **preventivamente verificata**. Soprattutto perché, nel caso in cui l'impresa o il lavoratore autonomo che realizzano i lavori non possiedono il Durc (o meglio, non siano regolari nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile, perché di per sé il Durc non può essere emesso nel caso di irregolarità), l'efficacia del titolo abilitativo viene sospesa.

Gli uffici comunali, acquisito direttamente il documento, ove non visiva la regolarità contributiva, imporranno lo stop ai lavori. E lo stesso effetto potrebbe verificarsi nel caso di sopralluogo degli organi di vigilanza (si pensi per esempio alle verifiche degli ispettori del lavoro o a un accer-

tamento congiunto Inail - Inps - Direzione provinciale lavoro e servizi ispettivi delle Asl).

La Commissione ricorda che lo stop ai lavori può far seguito anche a un accertamento ispettivo nel corso del quale emerga l'assenza della regolarità contributiva per un'impresa presente in cantiere: in tal caso, infatti, è obbligo dell'organo vigilante comunicare agli uffici comunali quanto riscontrato al fine della sospensione del titolo abilitativo.

Anche in questo caso, evidentemente, è necessario che l'amministratore preli la necessaria attenzione al fine di evitare sgradevoli sorprese: in particolare, ovviamente, dovranno accedere al cantiere soltanto le imprese segnalate al Comune e di cui si è preventivamente accertata la regolarità contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CATASTO

Agenzia delle entrate Al via la conservazione digitale degli atti di aggiornamento catastali

03/05/2016



Da ieri tutti gli atti di aggiornamento del Catasto saranno conservati in formato digitale. Addio alla carta, dunque, per lasciare spazio a un sistema di conservazione che garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, consentendo nello stesso tempo un notevole risparmio per l'amministrazione finanziaria.

Dai Docfa ai Pregeo: tutto in digitale

Dopo il Catasto edilizio urbano, anche il Catasto terreni manda in soffitta l'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento, che verranno conservati esclusivamente su supporto informatico, utilizzando il *Sistema di Conservazione dei Documenti digitali SCD*.

Il Dlgs n.235/2010 ha, infatti, innovato il quadro normativo di riferimento che disciplina l'utilizzo nella Pubblica amministrazione di processi tecnologici, informatici e telematici, introducendo il cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale, su cui si basa il processo di rinnovamento della Pa.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi avviato una serie di attività finalizzate al riconoscimento del valore legale degli atti di aggiornamento catastale, basati sulla procedura Pregeo, su supporto informatico e ha reso possibile il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei.

Un prezioso aiuto è arrivato anche dalla trasmissione telematica degli atti di aggiornamento da parte dei professionisti all'Agenzia, che dal 1° giugno 2015 è divenuta obbligatoria: oggi, infatti, i tecnici abilitati possono trasmettere, via web, le istanze di aggiornamento catastale alle Entrate comodamente dal proprio ufficio, permettendo all'Agenzia di migliorare notevolmente la qualità delle informazioni catastali e di snellire i tempi necessari per l'aggiornamento delle banche dati.

Come cambia il flusso di conservazione

A partire da oggi, l'Agenzia delle Entrate conserverà in formato digitale gli atti di aggiornamento geometrico redatti con la procedura Pregeo (e l'eventuale documentazione integrativa idonea), gli attestati di approvazione e gli attestati di annullamento degli stessi.

La procedura prevede l'invio da parte dei professionisti degli atti di aggiornamento catastale all'Ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia, sottoscritti con firma digitale. Il direttore dell'ufficio o un suo delegato firmerà poi, sempre digitalmente, gli attestati di approvazione o di annullamento. L'evento che darà il via alla conservazione sarà la produzione e la restituzione in via telematica del documento firmato.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento delle banche dati del Catasto Edilizio Urbano, tramite la procedura Docfa, la conservazione in formato digitale viene già eseguita direttamente dalle applicazioni informatiche, che gestiscono i documenti firmati digitalmente.


A cura dell'**Agenzia delle Entrate**

© Riproduzione riservata

ANTINCENDIO

Dipartimento VV.F.: Chiarimenti sulle deroghe di prevenzione incendi

03/05/2016



Il Dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno con la **circolare n.3272 del 16 marzo 2016**, avente come oggetto "chiarimenti sulle procedure di deroga" interviene su alcune discordanti interpretazioni sull'istituto della deroga di cui all'art.7 del D.P.R.151/2011 che si ritiene opportuno chiarire. Si tratta, in particolare di alcuni aspetti legati all'istituto della **deroga** di prevenzione incendi in caso di attività rientranti o meno nel campo di applicazione del **Codice di Prevenzione Incendi**, oppure che siano regolamentate o meno da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

L'**istituto della deroga** alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di **individuare e proporre misure alternative ed equivalenti**, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica. Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

Nella circolare è ricordato che l'emanazione del **D.M. 3 agosto 2015** recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*", conosciuto anche come **codice di prevenzione incendi**, nulla innova circa la procedura da seguire per quanto attiene le

deroghe e che, in atto, il campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. Per tali attività **in precedenza non normate**, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.

Ferme restando la **libertà del professionista** di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento sull'istanza di deroga il Dipartimento ha formulato le seguenti direttive:

- per le **attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015** il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1;
- per le **attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015** l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
- per le attività **non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi**: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;
- per le **attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015** (ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): i VVF riportano **un caso specifico**. Quello del titolare dell'**attività scolastica** che nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando **singoli capitoli dell'allegato 1** al D.M. 03/08/2015. A questi, secondo il Dipartimento VVF, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Le Casse professionali scoprono la finanza

Adriano Bonafede

Non hanno potuto partecipare al Fondo Atlante, pur essendo state invitate. Le Casse di previdenza private, quelle dei professionisti per intendersi, hanno spiegato il perché.

1. C'è incertezza sulla loro natura giuridica: sono private ma svolgono una funzione pubblica e sono nell'elenco Istat degli enti pubblici; 2. Per valutare un investimento rischioso come il Fondo Atlante, le loro procedure richiedono tempo e non è detto che sia possibile. Detto questo, da un po' di tempo a questa parte le Casse stanno



Alberto Oliveti, pres. dell'Adepp

entrando a pieno titolo fra gli investitori finanziari: sei di loro sono entrate nel capitale della Banca d'Italia con l'11% complessivo. Tre di loro sono entrate in Arpinge, l'unica società italiana che promuove e realizza investimenti in infrastrutture. Di recente un decreto del governo ha dettato nuovi criteri d'investimento. Ma loro non sono d'accordo e chiedono maggiore libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

